



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<u>n. 126</u> del registro <u>data 04/09/2018</u>	OGGETTO: Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese dell'Associazione Sportiva "ASD Atletica Tre Colli" in occasione della 5 ^a edizione della manifestazione sportiva podistica denominata "Terre Iblee Tour2018. Corsa e camminata a tappe nei luoghi di Montalbano" in programma a Scicli nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2018..
---	---

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di settembre alle ore 13,10 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
VINDIGNI Giorgio Giuseppe	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
CARPINO Pasquale	Assessore		

Partecipa il v. Segretario Comunale Dott.ssa. **Valeria Drago**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata di cui all'oggetto che viene allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa G. M. Galanti in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i, sulla regolarità contabile, l'esatta imputazione e la relativa capienza;
 - Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati ;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
- Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Di approvare per la causale in premessa, la proposta di cui all'oggetto e per l'effetto di:

1. **dare atto** che le premesse in narrativa dell'allegata proposta costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **concedere** all'Associazione Sportiva "ASD Tre Colli" con sede in via Nazionale n. 59 a Scicli e per essa al presidente pro-tempore Sig. Portelli Angelo:
 - il patrocinio per la realizzazione della 5^a edizione della manifestazione sportiva podistica denominata "Terre Iblee Tour2018. Corsa e camminata a tappe nei luoghi di Montalbano" in programma a Scicli e borgate nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2018;
 - la compartecipazione alle spese per un importo complessivo di €. 1.000,00 quale sostegno alle spese per la buona riuscita della citata manifestazione;
 - servizi nonché i supporti logistici citati in premessa che qui si richiamano ad ogni effetto, previo nulla osta dei rispettivi Capi Settori competenti per materia;
3. **dare atto**, che:
 - il presente provvedimento non si configura come forma di sponsorizzazione di cui al divieto normato all'art. 6 – comma 9 – del D.L. n. 78/2010, bensì come sostegno all'iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e che in particolare si configura quale interesse pubblico nel caso di specie la finalità di favorire un efficace mezzo di promozione e sviluppo del territorio comunale;

- sono a carico dell'organizzatore, in qualità di responsabile dell'evento, tutti gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità in ordine allo svolgimento delle manifestazioni, a garanzia e salvaguardia dell'incolumità e dell'ordine pubblico, nonché le richieste alle Autorità competenti per le acquisizioni delle autorizzazioni, qualora necessarie per lo svolgimento dell'evento, previste dalle vigenti normative in materia ivi compresa l'autorizzazione della Commissione di Vigilanza, se necessaria, e quella relativa al D.Lgs. 222/2016;

4. **fare obbligo** all'Associazione richiedente di:

- dotarsi di eventuali adempimenti ed autorizzazioni di pubblica sicurezza, se previsti;
- assumersi ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle persone e/o cose in seguito allo svolgimento dell'evento organizzato;
- farsi carico di ogni incombenza amministrativa ed organizzativa inerente lo svolgimento dell'iniziativa esonerando il Comune di Scicli da ogni responsabilità che possa derivarne in tal senso;
- provvedere, in proprio, a garantire che la citata manifestazione si svolga nel rispetto delle garanzie di safety (misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone), previste dalla vigente normativa in materia, in occasione dello svolgimento di pubbliche manifestazioni, nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale n. 192 del 17/07/2018;
- rispettare le condizioni poste nell'Ordinanza del Sindaco n. 194 del 17/07/2018 a tutela e salvaguardia della quiete pubblica;
- rendere noto il patrocinio concesso, attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicizzazione dell'evento;

5. **sollevare**, pertanto, l'Amministrazione Comunale da tutti gli obblighi derivanti dalla conduzione della manifestazione in programma, che saranno esclusivamente a carico della predetta Associazione;

6. **dare atto** che il Settore competente, con successivo e separato provvedimento, procederà ad impegnare la spesa relativa alla citata compartecipazione, che troverà rispondenza alla Missione 7 - Programma 1 Titolo 1 -Macroaggregato 3 - cap. 188 - iniziative promozionali su Scicli Bene dell'Umanità finanziate dalla tassa di soggiorno - del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

7. **demandare** al Corpo di Polizia Municipale, al Responsabile del III Settore Entrate e Finanze e al Responsabile del Settore VI Urbanistica, nell'ambito ciascuno delle proprie competenze, gli adempimenti necessari scaturenti dal presente provvedimento, cui la presente viene trasmessa;

8. **trasmettere** copia della presente:

- al Presidente pro-tempore dell'Associazione Sportiva "ASD Tre Colli", Sig. Portelli Angelo, mail. info@atleticatrecolli.it, il quale provvederà a restituirne copia, al Settore II Benessere di Comunità, Cultura ed Istruzione, firmata per accettazione delle condizioni in essa contenute;
- al Comando Tenenza Carabinieri di Scicli e-mail: tnrg417360@carabinieri.it e alla Questura di Ragusa e-mail: ab.quest.rg@pecps.poliziadistato.it

9. **dare atto** che al presente provvedimento si allega la proposta di cui all'oggetto, quale parte integrante e sostanziale, completa dell'unito foglio contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41

del 04.09.2018

Oggetto: Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese dell'Associazione Sportiva "ASD Atletica Tre Colli" in occasione della 5^a edizione della manifestazione sportiva podistica denominata "Terre Iblee Tour2018. Corsa e camminata a tappe nei luoghi di Montalbano" in programma a Scicli nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2018.

La sottoscritta Angela Maria Verdirame, nella qualità di Capo Settore II Benessere di Comunità, Cultura e Istruzione, su espressa direttiva dell'Assessore allo Sport e Politiche Giovanili, Avv. Caterina Riccotti, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

Vista l'istanza del 07.05.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 08.05.2018 al n. 14237, avanzata dal presidente pro tempore dell'Associazione Sportiva "ASD Tre Colli", Dott. Portelli Angelo, con la quale si chiede il patrocinio del Comune per la V edizione della manifestazione sportiva podistica denominata "Terre Iblee Tour2018 - Corsa e camminata a tappe nei luoghi di Montalbano", consistente in:

- un contributo finanziario;
- nella fornitura di energia elettrica in Via F. Mormina Penna, con allaccio al contatore comunale, in data 9 settembre 2018;
- nella esenzione dal pagamento della tassa per l'affissione dei manifesti;

Esaminata la predetta istanza e preso atto che l'Associazione "ASD Tre Colli" chiede il patrocinio della manifestazione sportiva a mezzo un contributo finanziario volto alla copertura parziale delle spese da sostenersi per l'organizzazione della iniziativa in argomento che, dall'allegato bilancio di previsione, risultano essere di €. 12.800,00;

Preso atto che:

- la "Terre Iblee Tour 2018- Corsa e camminata a tappe nei luoghi di Montalbano", manifestazione podistica di interesse nazionale, viene organizzata da 5 anni nella città di Scicli e rientra per il livello tecnico dei partecipanti fra le più importanti e di richiamo manifestazioni podistiche che si svolgono in Sicilia, con una ampissima partecipazione di atleti provenienti da tutto il sud Italia;
- in concomitanza con la manifestazione sportiva in oggetto, le strutture ricettive della città registrano un notevole aumento di presenze, con incremento per tutto l'indotto turistico cittadino;

Considerato che:

- il Comune di Scicli è da sempre orientato alla promozione ed organizzazione di eventi di carattere sportivo di comprovato standard qualitativo nella misura in cui siano strumento per avvicinare i giovani allo sport nonché per promuovere turisticamente il territorio;
- nei decorsi anni, il Comune di Scicli ha patrocinato la citata manifestazione agevolando l'organizzazione della "Terre Iblee Tour2018", attraendo un folto pubblico di sportivi e semplici appassionati sul territorio comunale;

Ravvisata la piena riconducibilità della iniziativa in oggetto alle manifestazioni di interesse pubblico in campo sportivo e turistico-culturali che il Comune di Scicli promuove e sostiene per il sempre maggior sviluppo civile ed economico della città;

Preso atto che la Consulta dello Sport, appositamente convocata in data 31/07/2018, non ha espresso alcun parere in quanto la seduta è andata deserta per mancanza del numero legale;

Atteso che è intenzione dell'Amministrazione intervenire compartecipando alle spese per un importo di € 1.000,00, per sostenere la realizzazione dell'evento de quo;

Tenuto conto dell'orientamento generale della Magistratura contabile teso ad attenuare gli effetti dei divieti introdotti dall'art. 6 della Legge 122/2010 sulla possibilità degli enti locali di intervenire finanziariamente a sostegno di attività rilevanti per il territorio, a condizione che ciò da un lato sia quantificabile come utile sulla base degli elementi di valutazione indicati di seguito e, dall'altro che non si limiti ad una mera pubblicizzazione dell'immagine dell'Ente;

Dato atto che l'intervento di sostegno alle spese come sopra esposto non si configura come sponsorizzazione e non contrasta con l'art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, tenuto conto che:

- con i pareri nn. 6, 7 e 11/2011 la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria ha affermato che non ricorre il concetto di sponsorizzazione nel caso in cui l'ente locale assegni un sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale enunciato dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- con parere 31.03.2011, n. 164 la Corte dei Conti, Sezione Lombardia specifica, espressamente, per il caso di contributi destinati ad attività socio-culturali che in attuazione del principio di sussidiarietà è ammesso *“lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del comune in forma sussidiaria, anche attraverso forme aggregative intermedie fra il cittadino e la comunità locale, quali i comitati, cui può partecipare l'Amministrazione comunale in attuazione del sistema di partenariato pubblico-privato”*;
- con il parere n. 46 del 13.04.2011, la Corte dei Conti Sezione Piemonte ritiene che il divieto di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/10 sia operante solo per le sponsorizzazioni aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine e che devono, invece, ritenersi ammesse le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni o concessioni di patrocinio) ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente e svolte nell'interesse della collettività, in coerenza con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione;

Dato atto, altresì, che anche dalla lettura dei pareri della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia si evince che:

- il divieto di sponsorizzazione di cui al comma 9 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 non attiene alle ipotesi contrattuali che comportano un'entrata per l'amministrazione, le quali consentono la realizzazione di maggiori economie e l'erogazione di una migliore qualità dei servizi prestati, ma deve ritenersi operante solo per le sponsorizzazioni che comportino per l'ente locale una spesa ed aventi come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza dello stesso (il quale assume in tal caso il ruolo di sponsor), così da promuoverne l'immagine; tale possibilità, la quale era stata ritenuta dalla giurisprudenza di dubbia legittimità, in quanto in grado di alterare il ruolo e l'immagine di imparzialità della P.A. (che è un soggetto pubblico non esercente attività commerciale e non avente, per ciò solo, un'immagine o un marchio da promuovere e dunque l'esigenza di conseguire – in linea di principio – una proiezione positiva anche in termini di un ritorno di immagine), è stata quindi espunta dall'ordinamento dal citato art. 9, sia pure per ragioni di contenimento della spesa pubblica; di contro devono ritenersi ammesse, non configurando delle sponsorizzazioni ai sensi della normativa di finanza pubblica in esame, le contribuzioni (siano esse sotto forma di erogazioni, sovvenzioni) ad iniziative di terzi soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione del territorio, rientranti nei compiti del Comune e svolte nell'interesse della collettività.
- tale lettura, in più, è stata anche ritenuta coerente anche con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, trattandosi di contribuzioni connotate dallo svolgimento di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche. Sempre che l'erogazione di detti contributi avvenga, ad avviso del Collegio, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241, il quale pone un principio generale applicabile in ogni caso di concessioni e sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, comunque denominati che integrino l'attribuzione di vantaggi economici a persone e enti pubblici e privati (Sezione di Controllo Puglia, deliberazioni 163/PAR/2010; n. 32/PAR/2011 e n. 33/PAR/2011 del 1.06.2011);

Rilevato che rientra tra gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale “dare visibilità alle iniziative promosse da organizzazioni ed/o associazioni private che tanto spendono in termini di impegno culturale all'interno della società scilitanana”;

Verificato che, nel caso di specie la manifestazione “de qua” ben può ricondursi alla tipologia di iniziativa culturale, sportiva, sociale e di promozione turistica che “mira a realizzare gli interessi della collettività amministrata” e si configura come un'iniziativa che rappresenta una “modalità alternativa alla realizzazione

del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”;

Vista la delibera del C.C. n. 111 del 09.07.2014 e n. 7 del 29.06.2015 con la quale si è provveduto alla istituzione dell'imposta di soggiorno e all'approvazione del Regolamento che la disciplina;

Visto l'art. 6 del suddetto regolamento che stabilisce la destinazione del gettito dell'imposta di soggiorno per il finanziamento degli interventi spettanti ai comuni in materia di turismo;

Visto, altresì, l'art. 4 del D.Lgs 23/2011 che testualmente recita “ l'imposta di soggiorno è istituita per finanziare interventi in materia di turismo al fine di migliorare la promozione e la fruizione dei siti di interesse turistico e culturale, con i relativi servizi di informazione e di intrattenimento”;

Vista la delibera di G.C. n. 20 del 16.02.2017 con la quale è stato adottato il piano di utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai comuni per il finanziamento, fra l'altro, di interventi per manifestazioni di interesse turistico;

Vista la deliberazione del C.C. n. 83 del 07.11.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/19;

Vista la delibera di G.C. n. 215 del 01.12.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Scicli in conformità al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Visto, altresì, che l'iniziativa "de qua" trova rispondenza alla Missione 7 - Programma 1 Titolo 1 - Macroaggregato 3 - cap. 188 - Iniziative promozionali su Scicli Bene dell'Umanità finanziate dalla tassa di soggiorno - del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000;

Ritenuta l'istanza meritevole per l'accoglimento, in considerazione delle finalità che la sopracitata manifestazione si prefigge per cui alla predetta associazione può concedersi il patrocinio richiesto, meglio infra specificato previo nulla osta da parte degli uffici competenti;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 31/01/2018, con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2018-2020;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto il Regolamento per la concessione del patrocinio comunale approvato con delibera di CC. n. 30 del 03.05.2010, divenuta esecutiva il 14.06.2010;

Viste le Ordinanze del Sindaco n.192 /R.O del 17.07.2018 e n. 194 R.O. del 17.07.2018 relative rispettivamente agli interventi di safety in occasione di manifestazioni pubbliche e/o siti caratterizzati dalla presenza di numerosi visitatori – Estate 2018, nonché misure di sicurezza urbana stagione estiva 2018 – Regolamentazione orari per il consumo di bevande in bottiglie in vetro e per le emissioni sonore;

Ritenuto, pertanto, opportuno dover provvedere in merito;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267 e le LL.RR. n.48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione

- 1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2. di concedere** all'Associazione Sportiva “ASD Tre Colli” con sede in via Nazionale n. 59 a Scicli e per essa al presidente pro-tempore Sig. Portelli Angelo:
 - il patrocinio per la realizzazione della 5^a edizione della manifestazione sportiva podistica denominata “Terre Iblee Tour2018. Corsa e camminata a tappe nei luoghi di Montalbano” in programma a Scicli e borgate nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2018;
 - la compartecipazione alle spese per un importo complessivo di € 1.000,00 quale sostegno alle spese per la buona riuscita della citata manifestazione;
 - servizi nonché i supporti logistici citati in premessa che qui si richiamano ad ogni effetto, previo nulla osta dei rispettivi Capi Settori competenti per materia;
- 3. di dare atto che:**
 - il presente provvedimento non si configura come forma di sponsorizzazione di cui al divieto normato all'art. 6 – comma 9 – del D.L. n. 78/2010, bensì come sostegno all'iniziativa di un terzo, rientrante nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta del

principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione e che in particolare si configura quale interesse pubblico nel caso di specie la finalità di favorire un efficace mezzo di promozione e sviluppo del territorio comunale;

- sono a carico dell' organizzatore, in qualità di responsabile dell'evento tutti gli obblighi, gli adempimenti e le responsabilità in ordine allo svolgimento delle manifestazioni, a garanzia e salvaguardia dell'incolumità e dell'ordine pubblico, nonché le richieste alle Autorità competenti per le acquisizioni delle autorizzazioni, qualora necessarie per lo svolgimento dell'evento, previste dalle vigenti normative in materia ivi compresa l'autorizzazione della Commissione di Vigilanza, se necessaria, e quella relativa al D. Lgs. 222/2016;
4. **di fare obbligo** all'Associazione richiedente di:
- dotarsi di eventuali adempimenti ed autorizzazioni di pubblica sicurezza, se previsti;
 - assumersi ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi natura che possono derivare alle persone e/o cose in seguito allo svolgimento dell'evento organizzato;
 - farsi carico di ogni incombenza amministrativa ed organizzativa inerente lo svolgimento dell'iniziativa esonerando il Comune di Scicli da ogni responsabilità che possa derivarne in tal senso;
 - provvedere, in proprio, a garantire che la citata manifestazione si svolga nel rispetto delle garanzie di safety (misure di sicurezza preventiva, attinenti a dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone), previste dalla vigente normativa in materia, in occasione dello svolgimento di pubbliche manifestazioni, nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale n. 192 del 17.07.2018;
 - rispettare le condizioni poste nell'Ordinanza del Sindaco n. 194 del 17.07.2018 a tutela e salvaguardia della quiete pubblica;
 - rendere noto il patrocinio concesso, attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicizzazione dell'evento;
5. **di sollevare**, pertanto, l'Amministrazione Comunale da tutti gli obblighi derivanti dalla conduzione della manifestazione in programma, che saranno esclusivamente a carico della predetta Associazione;
6. **di dare atto** che il Settore competente, con successivo e separato provvedimento, procederà ad impegnare la spesa relativa alla citata partecipazione, che troverà rispondenza alla Missione 7 - Programma 1 Titolo 1 - Macroaggregato 3 - cap. 188 - Iniziative promozionali su Scicli Bene dell'Umanità finanziate dalla tassa di soggiorno - del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, annualità 2018, gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 267/2000;
7. **di demandare** al Corpo di Polizia Municipale, al Responsabile del III Settore Entrate e Finanze e al Responsabile del Settore VI Urbanistica, nell'ambito ciascuno delle proprie competenze, gli adempimenti necessari scaturenti dal presente provvedimento, cui la presente viene trasmessa;
8. **di trasmettere** copia della presente:
- al Presidente pro-tempore dell'Associazione Sportiva "ASD Tre Colli", Sig. Portelli Angelo - mail. info@atleticatrecolli.it, il quale provvederà a restituirne copia, al Settore II Benessere di Comunità, Cultura ed Istruzione, firmata per accettazione delle condizioni in essa contenute;
 - al Comando Tenenza Carabinieri di Scicli - e-mail: tnrg417360@carabinieri.it e alla Questura di Ragusa e-mail: gab.quest.rg@pecps.poliziadistato.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Prof. Luigi Nicosi



IL RESPONSABILE DI P.O.


Angela Verdizame



Visto:

L'Assessore allo Sport e Politiche Giovanili

Avv. Caterina Riccotti





COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA', CULTURA E ISTRUZIONE
SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 41 del 04.09.2018

Oggetto: Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese dell'Associazione Sportiva "ASD Atletica Tre Colli" in occasione della 5^ edizione della manifestazione sportiva podistica denominata "Terre Iblee Tour2018. Corsa e camminata a tappe nei luoghi di Montalbano" in programma a Scicli nei giorni 7, 8 e 9 settembre 2018.

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 E AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 04.09.2018

Il Responsabile di P.O.
Angela Verdrame

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 04.09.2018

Per **Il Capo Settore Finanze**
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

~~Il Capo Settore Amministrativo~~
Dott.ssa Valeria Drago

Drago


Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)


IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il **04/09/2018**

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);
 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).



IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Valeria Drago

